

Intervento 7.3.2 Interventi per la crescita digitale nelle aree rurali

Sottomisura:

- 7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

8.2.7.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi di contesto del Programma ha rilevato un forte e diffuso ritardo dell'utilizzo delle tecnologie informatiche nella regione Calabria. Gli indicatori descrittivi della "società dell'informazione" evidenziano, nonostante gli importanti risultati conseguiti negli ultimi anni un chiaro ritardo. L'intervento in tale contesto si propone di agire direttamente sul fabbisogno F25 del Programma, sostenendo l'accesso alla banda larga e ultra larga ed ai servizi di pubblica amministrazione on line.

L'intervento contribuisce direttamente al raggiungimento degli obiettivi della FA 6C del Programma. Contribuisce, altresì, indirettamente al sostegno alla competitività delle imprese, FA2A, riducendo i tempi di risposta e migliorando l'interattività tra le imprese e la Pubblica Amministrazione ed al miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali, agendo indirettamente anche a favore della FA6A. L'intervento contribuisce, inoltre, all'obiettivo trasversale innovazione, sostenendo i processi di innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni.

In questa direzione l'intervento è finalizzato a sostenere, all'interno delle aree rurali C e D del territorio regionale, l'implementazione delle tecnologie informatiche nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e l'ampliamento della capacità di fruizione dei servizi digitali da parte dei cittadini, e favorire l'accesso alla fornitura di servizi pubblici on line.

L'intervento si propone due finalità: velocizzare e rendere trasparenti i processi amministrativi delle pubbliche amministrazioni e sostenere la piena interattività dei siti web della stessa, aumentandone i servizi fruibili a qualificando quelli presenti; rendere più facilmente accessibile al cittadino le tecnologie digitali. Per perseguire tali obiettivi è prevista l'attivazione dei seguenti interventi:

- A. Investimenti per l'ampliamento del servizio di wi-fi pubblico Comunale (hot spot WIFI nei luoghi pubblici di maggiore frequentazione);
- B. Investimenti per rendere pienamente interattivi i siti web delle pubbliche amministrazioni ed aumentare il numero e la qualità dei servizi di e-government offerti (Open Data; servizi per la mobilità; servizi per il turismo; sicurezza urbana; pagamenti elettronici).

8.2.7.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi in conto capitale.

8.2.7.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1301/2013, disposizioni relative al FESR.

Regolamento (UE) 1303/2013, disposizioni comuni ai Fondi.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 267, Codice Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche ed integrazioni.

Regime di aiuto n. SA 41647 concernente la Strategia Banda Ultra Larga approvata dalla Commissione europea con Decisione C (2016) 3931 del 30 giugno 2016. Alla scadenza di validità di tali Aiuti notificati si procederà in base a una nuova comunicazione ai sensi dell'art.52 del Reg. UE 651/2014.

8.2.7.3.5.4. Beneficiari

Enti pubblici e amministrazioni pubbliche.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.7.3.5.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

Sono spese ammissibili del presente intervento:

- a. opere/attrezzature comprensivi di hardware;
- b. kit per la connessione satellitare nel caso di strutture in zona bianca non coperta da alcuna rete di banda larga, minimo a 30 Mbit
- c. spese generali collegate agli investimenti di alle lettere da *a)* e *b)* di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di compatibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità, nella misura massima del 9% del valore complessivo dell'investimento ammissibile;
- d. investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici, solo se collegati all'intervento.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.7.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

L'intervento viene attivato nelle aree rurali C e D. Gli interventi devono corrispondere alla definizione di investimento su piccola scala adottati dal programma. Per infrastruttura su piccola scala si intende la realizzazione di un bene immobile costituito da opere, impianti e installazioni permanenti, per il quale sono previsti investimenti materiali entro una dimensione di valore economico non superiore a 150.000 euro, in termini di relativa spesa ammissibile, a livello di singola domanda di aiuto.

Il massimale di spesa che definisce l'infrastruttura "su piccola scala", si applica per singola infrastruttura, sia per investimenti singoli che all'interno di investimenti collettivi o di progettazione integrata.

Nel rispetto dell'articolo 20(3) del Regolamento 1305/2013, gli investimenti sono ammissibili se gli interventi cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

8.2.7.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 6C nella quale è programmata;
- priorità a comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- localizzazione in aree a minore densità abitativa;
- localizzazione in aree rurali D;
- maggiore dimensione del territorio e delle utenze servite dall'intervento;
- all'impegno da parte del beneficiario all'utilizzo del Green Public Procurement (GPP).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto integrato per le aree rurali.

8.2.7.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Intensità di aiuto: 100% sulla spesa ammissibile.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nel paragrafo 8.1 del

PSR.

8.2.7.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati:

1. un rischio moderato relativo alla corretta applicazione delle norme relative ai contratti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere (ECR4).
2. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda che gli interventi possano non essere coerenti con i piani di sviluppo comunali/regionali/dei villaggi rurali o con qualsiasi strategia di sviluppo locale pertinente e che l'infrastruttura sia sviluppata in modo non coerente e sincronizzato (ECR1).

8.2.7.3.5.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati possono essere mitigati:

1. Il rischio ECR4 attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo di un manuale sulla corretta applicazione delle norme sull'affidamento dei contratti pubblici da parte della pubblica amministrazione. In particolare, si prevede l'adozione di una check-list che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa degli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia.
2. Per il rischio ECR1 in sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificata la presenza di strumenti pianificatori nell'area in cui ricadono gli investimenti e la coerenza tra gli investimenti per i quali si richiede il sostegno e gli stessi strumenti pianificatori.

8.2.7.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.7.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per l'intervento

8.2.7.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per infrastruttura su piccola scala si intende un investimento materiale entro una dimensione di valore economico non superiore a 150.000 euro, in termini di relativa spesa ammissibile, a livello di singola domanda di aiuto.

Tale valore, sulla base dell'esperienza del passato periodo di programmazione, risulta proporzionato alle esigenze dei territori rurali della regione Calabria e risulta sufficiente ed idoneo a realizzare gli investimenti sostenuti con il presente intervento che sono i seguenti: investimenti per l'ampliamento del servizio di wi-fi pubblico Comunale (hot spot WIFI nei luoghi pubblici di maggiore frequentazione); investimenti per rendere pienamente interattivi i siti web delle pubbliche amministrazioni ed aumentare il numero e la qualità dei servizi di e-government offerti (Open Data; servizi per la mobilità; servizi per il turismo; sicurezza urbana; pagamenti elettronici).

Il massimale di spesa che definisce l'infrastruttura "su piccola scala", si applica per singola infrastruttura, sia per investimenti singoli che all'interno di investimenti collettivi o di progettazione integrata.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente per l'intervento.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per l'intervento.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente per l'intervento.